Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 77**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 24 marzo 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 16 gennaio 1962
registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962
registro n. 10 Esercito, foglio n. 335

SALEMI Massimo, da Roma, classe 1919, Distretto Roma, tenente fanteria s. p. — Il decreto presidenziale 12 maggio 1953 nella parte riguardante la perdita della decorazione al valore militare disposta nei riguardi del tenente ftr. s.p. Salemi Massimo è annullato e considerato come non avvenuto.

(1682)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1962, n. 100.

Istituzione in Agen (Francia) di un Vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del Consolato generale di prima categoria in Tolosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Agen (Francia) un Vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del Consolato generale di prima categoria in Tolosa.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 gennaio 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1962

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1962, n. 101.

Facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi, per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1962-63, contingenti per complessivi millecinquecento sottufficiali e ottomilacinquecento graduati e comuni della forza in congedo delle diverse categorie del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1962-1963, contingenti per complessivi millecinquecento sottufficiali e ottomilacinquecento graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1962

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1962, n. 102.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare una donazione per la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e per il Museo nazionale del Bargello della stessa città.

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di un complesso di registri e carte manoscritte per la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e di una raccolta numismatica per il Museo nazionale del Bargello della stessa città. Detti beni fanno parte della donazione disposta a favore dello Stato, dagli eredi del principe Piero Ginori Conti, signori: dott. Giovanni Ginori Conti, Fiammetta Conti, Federico Ginori Conti, Luisa Guicciardini Corsi Salviati e Piero Guillemard, con atto pubblico rogato in data 7 marzo 1961 dall'avv. Andrea Nizzi Nuti, notaio in Firenze, quale coadiutore del dott. Franco Franchi, al numero 18174 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 88. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1960, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 33413, Posizione 5041 del 23 ottobre 1961, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato a proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto l'ispettore generale dott. Arturo De Angelis, in sostituzione del dott. Emanuele Cortis, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Arturo De Angelis è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in sostituzione del dott. Emanuele Cortis.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1961

GRONCHI

Sullo — Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1962
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 210 — Barone

(1842)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1962.

Scioglimento del Consiglio comunale di Bovalino.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito della frattura determinatasi, per divergenze di ordine programmatico e personale, nell'ambito della maggioranza consiliare e della stessa Giunta del comune di Bovalino, vennero a costituirsi in quella rappresentanza elettiva, due blocchi contrapposti di consiglieri, numericamente equivalenti, i cui tenaci contrasti, dopo avere per lungo tempo impedito o intralciato lo svolgimento delle funzioni deliberative, sia del Consiglio che della Giunta, sfociavano, infine, con le dimissioni rassegnate dal sindaco il 15 novembre scorso, in un'aperta crisi della civica Amministrazione.

La esigenza della rielezione del sindaco metteva alla prova la capacità del Consiglio comunale di superare gli interni contrasti e di garantire l'efficiente governo del civico Ente: ne risultava, viceversa, definitivamente provata la impossibilità di qualsiasi fruttuosa intesa tra le opposte fazioni.

Difatti, sia nella seduta consiliare del 19 novembre 1961, in prima convocazione, sia in quella del 25 stesso mese e del 4 dicembre successivo, entrambe di seconda convocazione, nessuna votazione poteva aver luogo, in ordine alla elezione del sindaco, per la sistematica mancanza del «quorum» di presenti richiesto dall'art. 5, commi secondo e quarto del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per la validità delle sedute stesse.

Il Prefetto di Reggio Calabria provvedeva, allora, a richiamare formalmente l'attenzione dei singoli consiglieri sulle conseguenze di una loro eventuale persistenza in quell'atteggiamento negativo, significando che, in caso di ulteriore inadempianza al suddetto obbligo di legge, si sarebbero resi imprescindibili i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Senonchè, neppure tale estremo e solenne avvertimento sortiva effetto alcuno: in risposta ad esso, 10 consiglieri, sui 20 assegnati al Comune, dichiaravano per iscritto al Prefetto stesso che avrebbero continuato a disertare tutte le sedute consiliari che fossero state ancora indette; e tale proposito mettevano in atto in occasione della nuova adunanza del 19 dicembre scorso, per l'elezione del sindaco, facendo così mancare, ancora una volta, il numero legale di presenti necessario ai fini di una valida deliberazione, al riguardo.

In seguito a ciò, il Prefetto di Reggio Calabria, ritenuta acquisita la prova inequivoca della organica incapacità funzionale di quella rappresentanza elettiva, ne ha proposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 323 sopra citato.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Bovalino, nonostante formale diffida, di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi richiesti dalla norma suddetta per far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 gennaio 1962.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Bovalino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Oreste Sciavicco, funzionario di prefettura.

Roma, addì 8 marzo 1962

Il Ministro: Taviani

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del Prefetto, il Consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria) non ha provveduto ad eleggere il sindaco, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 gennaio 1962;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bovalino, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Oreste Sciavicco, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1962

GRONCHI

TAVIANI

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1962.
Determinazione dei tipi e delle qualità di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1963 gli stabilimenti di produzione e vendita di semi bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita nel territorio nazionale seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

1) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato;

2) *incroci a bozzolo giallo*:

a) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato;

b) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese;

3) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: indigeni ed esotici.

La produzione, fatta 100 quella totale, dovrà risultare composta come segue:

razze gialle pure e incroci a bozzolo giallo	0,10 %
razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco: indigeni ed esotici	99,90 %

Art. 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi corrispondenti fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1962

Il Ministro: RUMOR

(1868)

DECRETO PREFETTIZIO 14 marzo 1962.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto prefettizio n. 1518/Gab. in data 1° dicembre 1961, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1° dicembre 1961-30 novembre 1964;

Considerato che il prof. Giovanni Serra, nominato componente del predetto Consiglio nella sua qualità di primario chirurgo presso gli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova, ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi personali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suindicato componente dimissionario;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il prof. Eros Benedini, primario chirurgo presso gli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dimissionario prof. Giovanni Serra.

Mantova, addì 14 marzo 1962

Il Prefetto: SPECIALE

(1871)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 982 del 20 marzo 1962. Contributi per collaudo e per ispezioni degli ascensori e dei montacarichi.

Il Comitato interministeriale prezzi con provvedimento n. 982 del 20 marzo 1962 ha adottato la seguente decisione, sentita la Commissione centrale prezzi:

CONTRIBUTI PER COLLAUDO E PER ISPEZIONI DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI

A parziale modifica delle norme impartite con il provvedimento n. 433 del 6 luglio 1954, i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e modificata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1356, sono stabiliti, a decorrere dal 1° aprile 1962, nelle seguenti misure costituite di una quota base valida per ascensori e montacarichi fino a cinque fermate (compresa quella di inizio della corsa) e di una quota mobile per ogni fermata oltre le prime cinque:

	Quota fissa L.	Quota mobile L.
a) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria *A*)	7.100	560
— Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) . . .	3.500	280
b) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria *B*)	7.100	560
— Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) . . .	3.500	280
c) collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e di scarico (categoria *C*) .	4.300	300
— Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) . .	3.100	250
d) collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg. 25 (categoria *D*) . .	3.500	280
— Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) . .	2.400	180
e) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*) . . .	8.000	700
— Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) . . .	4.500	300

(1910)

Provvedimento n. 983 del 20 marzo 1962. Proroga di termini per la presentazione delle domande di rimborso dei minori introiti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 983 del 20 marzo 1962, ha adottato la seguente decisione:

PROROGA DI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO DEI MINORI INTROITI

Settore della distribuzione: paragrafo *B*): imprese definite nei punti 3) e 4) del provvedimento n. 962.

Vengono prorogati al 30 aprile e al 31 maggio 1962 i termini del 31 marzo e del 30 aprile 1962, previsti al paragrafo *B*) punto 5) comma *d*) del provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, entro i quali le imprese distributrici di cui ai punti 3) e 4) dello stesso paragrafo *B*) dovevano provvedere alla presentazione delle domande e della documentazione prescritte per ottenere i rimborsi dei minori introiti derivanti, nel periodo 1° settembre-31 dicembre 1961, dall'applicazione del provvedimento n. 941.

Le domande e la documentazione sopra indicate dovranno essere presentate, entro i nuovi termini, sotto pena di decadenza dall'ammissione alle integrazioni, al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche e, per conoscenza, ai Comitati provinciali dei prezzi nelle cui giurisdizioni viene effettuata la distribuzione dell'energia.

Restano ferme le altre norme stabilite dal ripetuto provvedimento n. 962.

(1911)

Provvedimento n. 984 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 984 del 20 marzo 1962, ha adottato le seguenti decisioni, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi:

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

I. *Misura del contributo definitivo per l'anno* 1956 (seguito al provvedimento n. 972 del 15 febbraio 1962).

A seguito della domanda presentata dall'azienda interessata, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per l'impianto appresso indicato, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione del contributo con l'applicazione della aliquota indicata per l'impianto sui kWh prodotti dall'impianto stesso, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento del contributo, detrarrà i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Frigoelettrica Siciliana - Isola delle Femmine (Palermo):

336 - Centrale Lampedusa (1956): L. 1,15039.

II. *Rettifiche.*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Wenin Luigi - S. Valpurga d'Ultimo (Bolzano):

443 - Impianto S. Valpurga d'Ultimo: per il 1959 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 868 del 10 giugno 1960 in L. 2,10 deve essere rettificata in L. 1,69245.

Per il 1960 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 958 dell'11 novembre 1961 in L. 1,344 deve essere rettificata in L. 0,97049.

(1912)

Provvedimento n. 985 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1957).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 985 del 20 marzo 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

Misura del contributo definitivo per l'anno 1957 (seguito al provvedimento n. 973 del 15 febbraio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Con-

siglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Frigoelettrica Siciliana - Isola delle Femmine (Palermo):

336 - Centrale Lampedusa (1956): L. 0,73422.

Ditta cav. Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti):

388 - Impianto Val di Foro (1950): L. 0,17700;

389 - Impianto S. Vincenzo Vacri (1954): L. 0,31167.

Azienda Elettrica Comunale di Parcines - Parcines (Bolzano):

393 - Impianto Salten (1957): L. 1,11461.

Azienda Elettrica Consorziale delle città di Bolzano e Merano - Bolzano:

407 - Impianto Senales (1957): L. 0,36807.

Per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 977 del 15 febbraio 1962 in L. 1,344 deve essere rettificata in L. 1,02790.

Ente Autonomo del Volturno - Napoli:

448 - Impianto Rocchetta: per il 1959 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 909 del 9 febbraio 1961 in L. 3,615 deve essere rettificata in L. 3,924.

Per il 1960 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 964 del 15 dicembre 1961 in L. 2,43200 deve essere rettificata in L. 2,560.

Per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 965 del 15 dicembre 1961 in L. 2,43200 deve essere rettificata in L. 2,560.

III. *Impianti respinti.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che non ricorrono i requisiti richiesti dal provvedimento n. 348 e seguenti, ha deciso di non dare seguito alla domanda di contributo per i seguenti impianti:

Ditta F.lli Orofino Tommaso & Gioacchino - Episcopia (Potenza):

478 - Impianto Episcopia.

Ditta Curti Battista - Cusino (Como):

502 - Impianto Cusino.

IV. *Impianto ritirato.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha preso atto che la seguente Società ha ritirato la domanda di contributo a suo tempo presentata:

Gulf Italia Company - Ragusa:

499 - Centrale Ragusa.

(1913)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Vera Luce Graziadei, nata a Sparanise il 19 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 20 febbraio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario Orientale di Napoli.

(1701)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), di complessivi ettari 332.51.80, espropriati in forza del decreto presidenziale 27 maggio 1952, n. 816 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta BALSI Agostino fu Matteo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 43.478.301,50 (lire quarantatremilioniquattrocentosettantottomilatrecentouno e cent. 50), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 41.445.000 (lire quarantunomilioniquattrocentoquarantacinquemila), già liquidato con decreto presidenziale 16 novembre 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59 del 12 marzo 1955), viene corrisposta nella misura di L. 2.033.301,50.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1625)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoche d'ufficio di autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3708/R, del 9 marzo 1962, è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ragasan » pomata, preparata dall'Istituto biochimico VE-BI di Spinea - Venezia, registrata al n. 570 a nome della ditta Renato Lazzari di Venezia con decreto del 27 agosto 1955, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale predetta non corrisponde al dichiarato.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3707/R, del 9 marzo 1962, è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria confetti della specialità medicinale « Tiatox - Marchesi », preparata dalla ditta dott. M. Marchesi, C. B., Laboratorio di cheratinizzazione di Milano, registrata al n. 13.847-A con decreto in data 12 maggio 1960, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della categoria predetta non corrispondente al dichiarato.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3710/R, del 9 marzo 1962, è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte della specialità medicinale « Dolyn », preparata dal Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli di Milano, registrata al n. 15.680-A con decreto del 30 marzo 1960, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della categoria predetta non corrisponde al dichiarato.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3709/R, del 9 marzo 1962, è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Adef », gocce e delle relative categorie supposte e crema, preparate dal Laboratorio chimico lombardo Lachilo di Milano, registrate al n. 5135 con decreto del 1° agosto 1951, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale e delle categorie predette non corrisponde al dichiarato.

(1835)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 621-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 621-MI », della ditta Ruffini Franco, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Stradivari n. 7.

(1853)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1962, registro n. 5, foglio n. 82, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Bosco Pietro, rappresentante legale della Società STALCA avverso la decisione in data 26 marzo 1960, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Torino respinse il ricorso prodotto dallo stesso sig. Bosco avverso il provvedimento del sindaco di Torino che in data 31 ottobre 1959 aveva negato alla Società STALCA l'autorizzazione a trasferire il proprio esercizio per la vendita di carne bovina fresca da corso Emilia n. 7 e via Balme n. 37 di detto Comune.

(1893)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Agro Morenico », con sede nel comune di Mercenasco (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 8979, in data 8 marzo 1962, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Agro Morenico », con sede nel comune di Mercenasco (Torino), deliberato dalla assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 30 agosto 1959.

(1699)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Pascomonti », con sede nel comune di Mondovì (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 8982, in data 8 marzo 1962, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Pascomonti », con sede nel comune di Mondovì (Cuneo) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 2 ottobre 1960.

(1700)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 23 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,95	620,86	620,87	620,90	620,87	620,84	620,86	620,90	620,85	620,85
$ Can.	591,75	591,60	591,40	591,50	591,60	591,50	591,70	591,60	591,50	591,50
Fr. Sv.	143,14	143,13	143,11	143,12	143,12	143,17	143,12	143,15	143,17	143,22
Kr. D.	90,27	90,2)	90,18	90,18	90,25	90,26	90,19	90,30	90,26	90,25
Kr. N.	87,17	87,15	87,10	87,14	87,25	87,17	87,123	87,20	87,17	87,15
Kr. Sv.	120,68	120,68	120,72	120,73	120,70	120,71	120,70	120,65	120,70	120,70
Fol.	172,03	172,08	172,17	172,18	172,10	172,04	172,18	172,05	172,06	172,05
Fr. B.	12,47	12,473	12,475	12,4725	12,4725	12,47	12,4735	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,70	126,735	126,725	126,75	126,70	126,695	126,70	126,70	126,70
Lst.	1748,80	1747,25	1747,25	1747,075	1747,25	1748,55	1747,05	1748,70	1748,62	1747,25
Dm. occ.	155,32	155,46	155,445	155,485	155,42	155,36	155,445	155,35	155,36	155,45
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,055	24,0525	24,05	24,05	24,051	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,79	21,80	21,80	21,78	21,80	21,81	21,80

Media dei titoli del 23 marzo 1962

Rendita 5 % 1935	107,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,975

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1962

1 Dollaro USA	620,88
1 Dollaro canadese	591,60
1 Franco svizzero	143,12
1 Corona danese	90,185
1 Corona norvegese	87,135
1 Corona svedese	120,715
1 Fiorino olandese	172,18

1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,71
1 Lira sterlina	1747,062
1 Marco germanico	155,465
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo port.	21,785

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1962

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1962 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1961 al 28 febbraio 1962			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1961		4.359		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive - competenza	2.473.872		2.020.924	
effettive - residui	154.441		592.426	
Totale		2.628.313		2.613.350
per movimento di capitali - competenza	156.815		244.736	
per movimento di capitali - residui	28.154		12.743	
Totale		184.969		257.479
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.389.198		3.194.642	
Conti correnti	8.888.955		8.866.183	
Incassi da regolare	1.815.404		1.793.799	
Altre gestioni	3.961.391		3.647.185	
Totale		18.054.948		17.501.809
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.258		1.179	
Pagamenti da regolare	116.181		173.453	
Altri crediti	7.355.723		7.791.694	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	392		373	
Totale		7.473.554		7.966.699
Totale generale incassi e pagamenti		28.346.143		28.339.337
Fondo di cassa al 28 febbraio 1962		—		6.806
Totale a pareggio		28.346.143		28.346.143

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 28 febbraio 1962 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.806	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	182		
Pagamenti da regolare	222.046		
Altri crediti	1.416.738		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	60		
Totale crediti		1.639.026	
In complesso			1.645.832
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.742.903		
Conti correnti	655.197		
Incassi da regolare	91.904		
Altre gestioni	532.217		
Totale debiti			5.022.221
Situazione del Tesoro (passività)			3.376.389

Circolazione di Stato (metallica) al 28 febbraio 1962 L. 96.953 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(1919)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1962
PROVVISORIA

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	13.678.872.208 —
Portafoglio su piazze italiane	»	473.513.619.224 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	167.530.716 —
Anticipazioni	»	143.276.220.343 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.799.952.140 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.694.475.004.810 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	91.744.254.342 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	138.237.722.675 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	2.625.468.264 —
Spese	»	3.760.415.060 —
	L.	4.110.279.059.783 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.340.663.854.477 —
	L.	8.450.942.914.260 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	19.975.867 —
TOTALE GENERALE	L.	8.450.962.890.127 —

PASSIVO

Circolazione	L.		2.495.997.374.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.126.772.598 —
Depositi in conto corrente liberi	»		81.231.578.256 —
Conti correnti vincolati	»		924.251.561.272 —
Creditori diversi	»		217.356.602.580 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		366.655.396.940 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	»		577.129.892 —
Rendite del corrente esercizio	»		3.835.180.879 —
	L.		4.104.031.596.917 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.879.619.177 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.067.843.689 —	6.247.462.866 —
	L.		4.110.279.059.783 —
Depositanti	»		4.340.663.854.477 —
	L.		8.450.942.914.260 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		19.975.867 —
TOTALE GENERALE	L.		8.450.962.890.127 —

(1918)

Il Governatore CARLI

p. *Il Ragioniere Generale* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a duecentocinquanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentocinquanta posti di notaio;
Visto l'art. 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1961, avranno luogo in Roma nei giorni 15, 16 e 17 maggio 1962.

Roma, addì 20 marzo 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1962
Registro n. 29, *foglio n.* 8. — Bovio

(1906)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, da conferirsi a laureati nelle Facoltà o gruppi di Facoltà di cui appresso, per il numero di borse rispettivamente indicate:

a) Facoltà di giurisprudenza, n. 2 borse;
b) Facoltà di scienze politiche, n. 1 borsa;
c) Facoltà di economia e commercio, n. 2 borse;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, n. 2 borse;
e) Facoltà di medicina e chirurgia, n. 2 borse;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia, n. 2 borse;
g) Facoltà di ingegneria e di architettura, n. 2 borse;
h) Facoltà di agraria, n. 2 borse;
i) Facoltà di medicina veterinaria, n. 2 borse.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1962-63.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 350.000 lorde e può essere aumentato a L. 500.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1956 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati delle Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore e di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione universitaria, divisione IV) non più tardi del 20 giugno 1962. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;
la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;
l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;
se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;
2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in cinque copie;
3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;
4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;
5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dal piego contenente la domanda ed i certificati, tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore nazionale conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1961-62.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la sua durata, siano collocati in congedo, per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 20 dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione universitaria, divisione IV), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 9.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministero ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministero ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la scelta sarà fatta con criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, al compimento degli studi, debbono trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il Ministro: Gui

(1879)

Concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà o gruppi di Facoltà qui indicati:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di scienze politiche;
c) Facoltà di economia e commercio;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
e) Facoltà di medicina e chirurgia;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
g) Facoltà di ingegneria e di architettura;
h) Facoltà di agraria;
i) Facoltà di medicina veterinaria;

Le borse anzidette saranno usufruite presso Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1962-63.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 700.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 900.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1956 in poi.

Al gruppo c) sono ammessi anche i laureati delle Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo d) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore e di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano; al gruppo f) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione universitaria, divisione IV) non più tardi del 20 giugno 1962. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina):

le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;

la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;

l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando;

di quali lingue estere sia a conoscenza.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dal piego contenente la domanda ed i certificati, tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente, possono chiederne conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1961-62.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero negli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la sua durata, siano collocati in congedo, per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 20 dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione universitaria, divisione IV), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 9.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministero ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministero ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la scelta sarà fatta con criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, al compimento degli studi, debbono trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il Ministro: GUI

(1880)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) essere forniti di diploma di scuola media di secondo grado o equipollente;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica amministrazione;

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver compiuto 18 anni di età e non averne superato i 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4 ed ogni altra eccezione prevista dalle leggi speciali vigenti in materia;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

i) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio;
5) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;
6) che non è incorso nella destituzione nella pubblica amministrazione;
7) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;
8) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;
9) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;
10) che è di sana e robusta costituzione fisica;
11) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;
12) le eventuali condanne penali riportate;
13) che è disposto ad accettare qualsiasi destinazione;
14) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato e soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *g*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione od infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ai cittadini già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e con tutte quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 12.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche ed orale, giusta il programma annesso al presente decreto; la loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice;

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove stesse si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafica saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse. Per ogni prova scritta, per la prova grafica e quella orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova grafica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse e nella prova grafica la votazione di almeno 6/10.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 11.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova grafica ed il voto ottenuto agli orali.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti o categorie assimilate dovranno presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati che abbiano la qualifica di partigiano combattente dovranno esibire un documento dal quale risultino i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti politici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra o gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (modello 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine che versino nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 13.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) titolo di studio di scuola media di 2° grado o equipollente, in originale o copia notarile, o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, da un medico provinciale, da un medico condotto o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, del n. 3 dell'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e del n. 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure del n. 3 dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità dagli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione per il servizio alle armi), la copia del foglio matricolare.

I rivedibili o riformati dalla Commissione di leva e gli iscritti di leva (quei giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva) dovranno produrre un certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

7) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della sua presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 14.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 15.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito tecnico industriale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà favorevolmente conclusa.

Art. 16.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito tecnico industriale, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1962
Registro n. 14 difesa-Marina, foglio n. 167

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE:

1. *Italiano*: composizione su tema di carattere generale.

2. *Matematica*: risoluzione di problemi: uno di aritmetica o di algebra ed uno di geometria o di trigonometria secondo il programma della prova orale.

3. *Problema di statistica*, secondo il programma della prova orale. Il candidato dovrà dimostrare di saper effettuare calcoli statistici di carattere vario e trarre, dai risultati ottenuti, conseguenze logiche.

PROVA GRAFICA:

Tracciamento, su carta quadrettata, di diagrammi statistici, con dati da ricavare su «campioni» che saranno assegnati.

PROVA ORALE.

a) *Aritmetica ed algebra*:

Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso, misure degli angoli - Cenni sui numeri complessi - Proporzioni, regola del tre semplice e composto - Risoluzione delle equazioni di 1° e 2°

grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado - Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi e loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni - Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

b) *Geometria*:

Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative - Triangolo, quadrato, parallelogramma, trapezio, rettangolo, poligoni; misura delle rette e degli angoli - Circonferenza - Poligoni regolari - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Area delle figure piane - Misure relative al circolo ed alle sue parti - Rette piane nello spazio, angoli diedri - Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide, cono, cilindro e sfera - Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

c) *Trigonometria piana*:

Definizione delle principali linee trigonometriche e loro realizzazione - Tavole logaritmiche e trigonometriche e loro uso.

d) *Nozioni generali di statistica*:

Il metodo statistico:

Oggetto del metodo. Fenomeni tipici ed atipici. Caratteristiche del metodo. Le leggi statistiche. Fase dell'indagine statistica.

La rilevazione dei dati:

Raccolta delle unità. Spoglio delle unità e sistemazione dei dati. Scoperta e correzione degli errori.

La elaborazione dei dati:

Studio dell'intensità e della frequenza dei fenomeni. I valori medi (vari tipi di medie). I valori proporzionali (vari tipi di rapporti).

La esposizione dei dati.

Le rappresentazioni grafiche.

La interpretazione dei dati:

Studio delle curve di distribuzione. Cenni sul calcolo delle probabilità e due teoremi fondamentali relativi. Vari tipi di curve di distribuzione (di Gaus, binomiali, iper e ipobinomiali, bimodali e plurimodali simmetriche, binomiali asimmetriche).

Cenni sull'impiego di impianti meccanografici ed elaboratori elettronici in appoggio alla statistica.

Roma, addì 2 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200).

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione

Note:

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(1834)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Considerato che per effetto di rinunzia da parte del dottor Santini Renato, Scalia Giacinto, Coletta Mario e Lupo Antonio si è resa disponibile la 1ª condotta medica del comune di Esperia;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dal dottor Borgese Gaetano, il quale interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina per la predetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Borgese Gaetano, 9° classificato nel concorso di cui in premessa, è assegnato alla 1ª condotta medica del comune di Esperia.

Il sindaco di Esperia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Frosinone, addì 13 marzo 1962

Il medico provinciale: LONGO

(1819)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.